



## VADEMECUM PER I CACCIATORI

Scopo di questo lavoro è fornire un riepilogo essenziale ed il più possibile sintetico di regole, condizioni, scadenze per l'esercizio della caccia in Toscana.

Una sorta di memorandum per ricordare i documenti che servono, i termini per tasse ed autorizzazioni, modi e tempi di iscrizione agli Atc, come fruire della mobilità, i divieti cui prestare maggior attenzione, le norme che riguardano singole forme di caccia.

### **PRINCIPALI NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN TOSCANA**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (legge regionale sulla caccia)
- Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26/07/2011, n. 33/R, relativo al "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

N.B. – I testi delle Leggi e dei Regolamenti suddetti e l'insieme delle altre norme concernenti la caccia sono consultabili sul portale di Federcaccia Toscana [www.federcacciatoscana.it](http://www.federcacciatoscana.it)

Per ogni chiarimento e approfondimento riproduciamo in appendice indirizzi e-mail e numeri di telefono di Federcaccia Toscana e delle sue Sezioni Provinciali. Riportiamo anche indirizzi e-mail e numeri di telefono degli ATC Toscani.

### **DOCUMENTI E SCADENZE**

#### **Licenza di porto di fucile per uso di caccia**

La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni (la decorrenza è la data del rilascio da parte dell'Autorità competente, non quella dell'effettuazione dei versamenti iniziali delle tasse per il rilascio) (art.22 comma 9 L.157/92).

Il primo rilascio avviene se il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio, a seguito di apposito esame (art. 22 comma 2 L.157/92). L'esame è nuovamente necessario in caso di revoca (art. 22 comma 7 L.157/92).

Alla scadenza della validità sessennale, il rinnovo avviene su domanda e presentazione della certificazione medica (art. 22 comma 9 L. 157/92).

Nei primi dodici mesi dal rilascio della prima licenza, per andare a caccia occorre essere accompagnato da cacciatore già in possesso di licenza da almeno tre anni che non abbia commesso infrazioni alle norme sulla caccia comportanti la sospensione o la revoca della licenza (art. 22 comma 10 L. 157/92).

Le tasse di concessione governativa e regionale (art 23 comma 2 L.157/92) sono annuali, vanno cioè versate con gli appositi bollettini postali ogni anno, a meno che per l'intero anno di riferimento non si eserciti la caccia in Italia (art 23 comma 3 L.157/92).

Esempio concreto.

Una licenza rilasciata in data 15 settembre 2008 è valida fino alle ore 24,00 del 14 settembre 2014. Le tasse annuali devono essere versate dopo la data di scadenza (in questo caso mai prima del 15 settembre o dei giorni successivi). Un versamento effettuato prima, soprattutto nel caso siano andate perdute le ricevute degli anni precedenti o la licenza per un anno non sia stata rinnovata, ha validità soltanto fino alla data di scadenza.

Nel caso in esempio, un versamento annuale effettuato il 10 settembre (se non si può dimostrare il possesso delle ricevute di tutti gli anni precedenti) abiliterebbe alla caccia per 4 giorni, fino alle ore 24,00 del 14.

In caso di dubbi rivolgersi sempre alle nostre Sezioni per gli opportuni consigli.

## **Iscrizione agli ATC**

Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, di residenza venatoria (art 10 comma 1 DPGR n. 33R/2011).

Ogni cacciatore ha sempre diritto di iscrizione nell'Atc in cui è compreso il Comune di residenza anagrafica (art. 10 comma 6 DPGR n. 33R/2011).

Le domande di variazione dell'ATC di residenza venatoria vanno presentate ogni anno dal 1° al 31 marzo (art. 12 comma 1 DPGR 33R/2011).

Ogni cacciatore toscano può chiedere l'iscrizione in ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC (art. 11 comma 1 DPGR 33R/2011), senza limiti di numero.

L'iscrizione all'ulteriore ATC è accordata dal comitato di gestione previa domanda e subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densità fissato nel regolamento (art. 11 comma2 DPGR 33R/2011).

In caso di disponibilità in base all'indice di densità anzidetto, la domanda deve essere accolta.

L'iscrizione all'ulteriore ATC è comprovata dal possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuata con bollettino postale prestampato entro il 15 maggio, oppure con bollettino non prestampato, ma vidimato dall'ATC (art. 11 comma 6 DPGR 33R/2011).

Le giornate di caccia effettuate negli ulteriori ATC sono annotate sul tesserino venatorio negli appositi spazi (art. 11 comma 7 DPGR 33R/2011).

## **Tesserino venatorio**

Il tesserino è rilasciato dal Comune di residenza ed è valido su tutto il territorio nazionale. Chi avesse cambiato residenza anagrafica dopo l'inizio della stagione venatoria precedente ritira il tesserino al comune di provenienza (art.6 comma 1 L.R. 20/2002).

La giornata, l'ATC o l'istituto privato devono sempre essere marcati prima dell'inizio della caccia (art. 6 comma 2 L.R. 20/2002).

Stanziale e beccaccia vanno registrati dopo l'abbattimento. La restante migratoria al termine della giornata (art.6 comma 2 L.R. 20/2002).

Il tesserino deve essere riconsegnato ogni anno al comune di residenza entro e non oltre il 20 marzo (art.6 comma 4 L.R. 20/2002). In mancanza, si è soggetti a sanzione amministrativa.

## **Assicurazione**

Per l'esercizio della caccia è obbligatorio il possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di euro 516,456,90 per sinistro, di cui almeno 387.342,67 per persona e 129.114,22 per danni ad animali o cose e per infortuni (morte ed invalidità permanente) con massimale minimo di euro 51.645,69 (art. 12 comma 8 L. 157/92).

La caccia senza assicurazione oltre a essere un rischio personale per il cacciatore comporta una sanzione amministrativa.

## **Tassa di concessione appostamenti fissi**

Gli appostamenti fissi sono autorizzati dalla Provincia e sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale (art. 81 comma 2 DPGR 33R/2011). Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio, deve inviare alla Provincia l'attestazione del pagamento della tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento (art. 82 comma 1 DPGR 33R/2011).

In caso di mancato pagamento, entro il 28 febbraio, della tassa di concessione regionale le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono (art. 82 comma 2 lett. c) DPGR 33R/2011);

## **FORME ESCLUSIVE DI CACCIA**

L'art. 28, comma 3 della L.R. n.3/94 dispone che:

“..... Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:

a – vagante in zona Alpi;

b – da appostamento fisso;

c – nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;

d – agli ungulati.

Il cacciatore può esercitare opzione per le forme esclusive a), b) o d); In mancanza, si intende scelta la lettera c).

Il comma 3ter dello stesso art. 28 consente agli opzionisti lettera b) dieci giornate di caccia alla migratoria da appostamento temporaneo dopo il 1 ottobre. Gli stessi possono svolgere la preapertura da appostamento temporaneo esclusivamente nell'Atc di residenza venatoria.

Gli stessi cacciatori, opzionisti b), possono esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso in ATC diversi da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia (anche preapertura se autorizzata). (Art. 16, comma 1 DPGR 33R/2011)

Tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva sono definiti nel regolamento .

Come si nota la normativa Toscana integra ed innova rispetto alla L. 157/92, introducendo in particolare la possibilità di opzione ungulati e le giornate di caccia al di fuori dell'appostamento fisso per gli opzionisti b) e l'accesso agli appostamenti fissi per gli opzionisti c).

L'esercizio venatorio con il falco e con l'arco è sempre consentito qualunque sia l'opzione esclusiva prescelta.

## **APPOSTAMENTI FISSI**

Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa, caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dei necessari manufatti (art. 73 comma 1 DPGR 33R/2011).

Gli appostamenti fissi si distinguono (art. 73 comma 2 DPGR 33R/2011) in:

- appostamento fisso alla minuta selvaggina;
- appostamento fisso per colombacci con un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;
- appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di una specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;
- appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni. (I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Provincia).

### **Distanze per gli appostamenti fissi**

Nella costruzione degli appostamenti fissi deve essere rispettata la distanza di almeno 200 metri da altri appostamenti fissi, salvo le seguenti eccezioni (art. 76 comma 1 DPGR 33R/2011):

- gli appostamenti fissi ai colombacci devono essere costruiti al almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo. La distanza può essere ridotta fino a 350 metri dalla Provincia per la gestione di particolari territori;
- gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri devono essere costruiti ad almeno 400 metri da appostamenti fissi dello stesso tipo. Tale distanza può essere ridotta dalla Provincia fino a 200 metri per la gestione di particolari territori;
- gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri su lago artificiale devono essere costruiti ad almeno 400 metri da appostamenti dello stesso tipo.

Le Province possono autorizzare l'impianto di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci compresi in un raggio di 35 metri dall'appostamento principale (art. 78 comma 1 DPGR 33R/2011).

Le Province possono anche autorizzare l'impianto di due appostamenti complementari agli appostamenti per palmipedi e trampolieri su lago artificiale se la superficie del lago è inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago è superiore a 5 ettari la Provincia può autorizzare fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari (art. 78 comma 2 DPGR 33R/2011).

Nella costruzione degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a metri 400 dalle aree di divieto di caccia (art. 80 comma 1 DPGR 33R/2011). La Provincia può ridurre tale distanza a metri 200 (art. 80 comma 2 DPGR 33R/2011).

Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale o dal bordo dei laghi artificiali principale (art. 79 comma 1 DPGR 33R/2011).

### **Accesso all'interno degli appostamenti fissi**

Il Regolamento Regionale dispone:

- il titolare dell'appostamento comunica alla provincia l'elenco dei frequentatori (art. 84 comma 1 DPGR 33R/2011).

- solo in presenza del titolare o di un iscritto nell'elenco dei frequentatori è consentito l'accesso all'appostamento ad altri cacciatori con armi proprie (art. 84 comma 2 DPGR 33R/2011).

- i cacciatori che hanno optato per la forma di caccia esclusiva di cui alla lettera b) comma 3 art. 28 della Legge regionale 3/94 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche in assenza del titolare o di un iscritto, ma devono avere consenso scritto alla frequentazione (art. 84 comma 3 DPGR 33R/2011).

Coloro che non hanno esercitato l'opzione b) possono essere titolari di in un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale collocato nell'ATC di residenza venatoria od in un ulteriore ATC cui sono iscritti (art. 81 comma 6 DPGR 33R/2011).

### **Distanza per la caccia vagante dagli appostamenti**

La caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria va esercitata alla distanza di 100 metri dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina e al colombaccio mentre la distanza è aumentata a metri 200 dagli appostamenti fissi ai palmipedi e trampolieri quando utilizzati, fatta eccezione per la beccaccia (art. 77, comma 3 DPGR 33R/2011).

La caccia vagante alla selvaggina stanziale e alla beccaccia - con raccomandazione di rispetto per l'attività dei colleghi cacciatori titolari degli appostamenti - è sempre consentita fino al bordo del lago artificiale o al confine del capanno.

### **Distanza per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani**

I titolari di appostamento alla minuta selvaggina ed a palmipedi e trampolieri, nonché i cacciatori da loro autorizzati, possono recuperare gli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dal capanno, purché si tratti di aree soggette a caccia programmata (art. 83 comma 1 DPGR 33R/2011).

I titolari di appostamenti per palmipedi e trampolieri su lago artificiale ed i cacciatori da loro autorizzati possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell'argine di contenimento del lago (art. 83 comma 2 DPGR 33R/2011).

E' vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani, ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali o a 100 metri dal centro del capanno dell'appostamento per palmipedi e trampolieri in zona palustre (art. 83 comma 4 DPGR 33R/2011).

### **Autorizzazioni per gli appostamenti fissi**

Gli appostamenti fissi sono autorizzati dalla Provincia e sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale (art 81 comma 2 DPGR 33R/2011). Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi il titolare dell'autorizzazione, entro il 28 febbraio, deve inviare alla Provincia, pena la decadenza dell'autorizzazione, l'attestazione del pagamento della tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento (art. 82 comma 1 DPGR 33R/2011).

Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono (art. 82 comma 2 DPGR 33R/2011):

- in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
- in caso di dichiarazioni mendaci in relazione a quanto richiesto dall'art. 81 del Regolamento;
- in caso di mancato pagamento, entro il 28 febbraio, della tassa di concessione regionale;
- in caso di sopravvenuta indisponibilità del terreno.

Le richieste di nuove autorizzazioni o di nuove collocazioni di appostamenti fissi esistenti devono essere presentate alla Provincia nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo di ogni anno (art. 81 comma 3 DPGR 33R/2011). Entro il 30 giugno la Provincia comunica l'eventuale motivato non accoglimento. In caso di silenzio (mancata risposta) la domanda si ritiene accolta (art. 81 comma 4 DPGR 33R/2011).

L'autorizzazione all'appostamento fisso deve sempre essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell'appostamento (art. 81 comma 8 DPGR 33R/2011).

L'autorizzazione può essere trasferita ad altra persona iscritta nell'elenco dei frequentatori da almeno un anno (art. 81 comma 10 DPGR 33R/2011).

### **APPOSTAMENTI TEMPORANEI**

Ai sensi del Regolamento Regionale sono appostamenti temporanei, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina. Possono essere in tela od altro materiale artificiale o vegetale, senza modifica di sito e non devono essere "durevoli". Infatti il fruitore deve disfarli al momento dell'abbandono od a fine della giornata di caccia (art. 74 comma 1 DPGR 33R/2011). Sono considerati appostamenti temporanei anche le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio (art. 74 comma 2 DPGR 33R/2011).

### **Distanze per gli appostamenti temporanei**

Gli appostamenti temporanei, devono rispettare la distanza di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo (art. 77 comma 1 DPGR 33R/2011). Tale distanza può essere ridotta dalla Provincia fino a 50 metri per la gestione di particolari territori (art.77 comma 2 DPGR 33R/2011).

La distanza minima dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina e ai colombacci è invece di 100 metri, ma può essere aumentata dalla Provincia a 200 metri per la gestione di particolari territori o per l'esercizio di particolari forme di caccia (art. 77 comma 3 DPGR 33R/2011).

La distanza è di 200 metri dagli appostamenti fissi ai palmipedi e trampolieri sia in padule che su lago artificiale (art. 77 comma 3 DPGR 33R/2011).

Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono sempre rispettare la distanza di metri 200 dagli appostamenti fissi (art. 77 comma 3 DPGR 33R/2011).

Il rispetto è sempre di 100 metri anche dalle aree di divieto di caccia (art. 80 comma 3 DPGR 33R/2011).

Nessuna distanza esiste dai fondi chiusi, dalle zone di rispetto venatorio, aziende F.V., A.T.V., dalle foreste demaniali e da altre "strutture" particolari che non abbiano come scopo la tutela della selvaggina (art 80 comma 4 DPGR 33R/2011).

## **DETEZIONE DI UCCELLI DA RICHIAMO E LORO UTILIZZO**

Si possono detenere richiami di "cattura" soltanto delle seguenti specie:

allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (art. 34, comma 1, L.R. n. 3/94). Di conseguenza i richiami delle altre specie utilizzabili, che servono per la caccia agli acquatici, devono essere di allevamento. (Art.32, comma 1, lettera f).

E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato (art. 34, comma 3, L.R. n. 3/94).

Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, gazza, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello e le forme domestiche del piccione e dell'anatra (art. 57 comma 1 DPGR 33R/2011).

Le Province provvedono a registrare nel sistema informativo regionale tutti gli uccelli da richiamo detenuti dai cacciatori e tutte le successive variazioni, secondo le regole stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale (art. 57 comma 3 DPGR 33R/2011). Le comunicazioni di variazione alla Provincia devono avvenire entro il termine di 30 giorni (art. 57 comma 4 DPGR 33R/2011).

In base a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 33/R-2011, entro il 31 dicembre 2012 ogni detentore di richiami di allevamento deve farne denuncia alla Provincia, allegando la documentazione di provenienza (art. 115 comma 5 DPGR 33R/2011).

I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, possono detenere complessivamente fino a 40 (quaranta) richiami di cattura ma con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie consentite (allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella e colombaccio) (art. 34 comma 2 L.R. 3/94).

I cacciatori che non hanno esercitato l'opzione possono detenere un numero massimo di 10 (dieci) richiami di cattura (art. 34 comma 2 L.R. 3/94).

Nessuna limitazione è prevista per il possesso (detenzione) dei richiami provenienti da allevamento (art. 57 comma 2 DPGR 33R/2011).

## **Uso dei richiami negli appostamenti**

Il Regolamento Regionale disciplina l'uso dei richiami negli appostamenti stabilendo che:

-coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b), della L.R. n. 3/94, non possono usare complessivamente più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie (art. 85 comma 1 DPGR 33R/2011).

-coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera c), sia che esercitino la caccia da appostamento fisso (di cui siano titolari o frequentatori) o la esercitino da appostamento temporaneo, non possono usare più di quindici richiami vivi, dei quali non più di dieci di cattura (art. 85 comma 2 DPGR 33R/2011).

E' bene precisare che i limiti quantitativi fissati dal Regolamento Regionale non si applicano alle forme domestiche del piccione e dell'anatra.

## **Cessione degli uccelli di cattura a fini di richiamo**

Tutti gli uccelli di cattura sono registrati ed inanellati con anello inamovibile e numerato (art. 67 comma 1 DPGR 33R/2011).

La vendita degli uccelli di cattura è sempre vietata (art. 67 comma 2 DPGR 33R/2011).

Entro il 20 maggio di ogni anno i cacciatori possono fare richiesta alla Provincia di residenza per l'assegnazione di richiami, compresi quelli relativi a soggetti da sostituire perché non idonei (art. 67 comma 4 DPGR 33R/2011).

Da due anni a seguito di infrazione U.E. le catture in Toscana sono sospese.

La cessione dei richiami di cattura, in base all'art. 68 del Regolamento, può avvenire in favore di altri cacciatori a solo titolo di comodato (art. 68 comma 1 DPGR 33R/2011). E' consentito inoltre a chi cessa l'attività venatoria o modifica l'opzione di caccia di cederli ad altri cacciatori in maniera definitiva. In caso di morte del detentore la cessione definitiva avviene tramite gli eredi (art. 68 comma 2 DPGR 33R/2011).

## **GESTIONE DEGLI UNGULATI**

### **Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati**

La pianificazione individua le aree vocate alla presenza degli ungulati e definisce le densità sostenibili (art. 87 comma 1 DPGR 33R/2011).

Nei territori non vocati, dove tendenzialmente la gestione non deve essere conservativa, la provincia predispone programmi di gestione e di controllo da attuare in ogni periodo dell'anno. I programmi di gestione e di controllo fissano i tempi, le modalità, gli obiettivi da conseguire, le azioni necessarie per la prevenzione dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi e per la salvaguardia della piccola selvaggina e le scadenze di verifica (art. 88 comma 1 DPGR 33R/2011).

### **Caccia al cinghiale nei distretti degli ATC**

La caccia al cinghiale è di norma esercitata in battuta (art. 98 comma 1 DPGR 33R/2011).

Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta sono stabiliti dall'ATC, tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia (art. 98 comma 2 DPGR 33R/2011).

La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati e iscritti all'apposito registro provinciale (art. 98 comma 3 DPGR 33R/2011).

La caccia in battuta al cinghiale si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno quaranta iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Presso ogni



provincia e ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 98 comma 4 DPGR 33R/2011).

Le battute possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto iscritti alla squadra. Il parametro minimo di partecipanti per effettuare le battute può essere raggiunto anche con la presenza di cacciatori ospiti in possesso dell'opzione di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994. La provincia in caso di mancata collaborazione delle squadre agli interventi di prevenzione dei danni può sospenderle dall'attività (art. 98 comma 5 DPGR 33R/2011).

Alle battute di caccia al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 95 del regolamento (abilitazione ) e non iscritti alla squadra (art. 98 comma 8 DPGR 33R/2011).

Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili (art. 98 comma 12 DPGR 33R/2011):

- a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
- b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;
- c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
- d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.

I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i braccieri possono portare cartucce caricate a salve (art. 98 comma 13 DPGR 33R/2011).

Il numero delle squadre iscritte al registro provinciale non può essere superiore al numero delle squadre iscritte nella stagione venatoria 2010/2011 (art. 98 comma 15 DPGR 33R/2011).

## **Requisiti per l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi**

La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro provinciale (art. 99 comma 1 DPGR 33R/2011).

### **Caccia di selezione a cervidi e bovidi**

I cacciatori che non hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell' articolo 28, comma 3 lettera d), della l.r. 3/1994 possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite secondo le disposizioni provinciali. Le province possono prevedere nei propri regolamenti iscrizioni a distretti destinati alla gestione del cervo, daino e del muflone (art. 100 comma 1 DPGR 33R/2011).

La caccia di selezione è esercitata, secondo le norme regolamentari definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta (art. 100 comma 2 DPGR 33R/2011).

Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Ogni cacciatore abilitato deve essere assegnato ad un distretto (art. 100 comma 3 DPGR 33R/2011).

Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a

vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento (art. 100 comma 5 DPGR 33R/2011).

Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento (art. 100 comma 7 DPGR 33R/2011).

### **Caccia anticipata alla selvaggina migratoria**

Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione del calendario venatorio, può anticipare la caccia ad un numero limitato di specie, su richiesta delle Province (art. 30 comma 6 L.R.3/94).

Le pre-aperture (caccia anticipata) si possono fare soltanto nell'ATC di residenza venatoria (art. 10 comma 5 DPGR 33R/2011).

### **Caccia in mobilità dei cacciatori toscani**

Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana possono esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento per un massimo di venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti (art. 15 comma 1 DPGR 33R/2011).

Le giornate in mobilità devono soltanto essere segnate sul tesserino regionale (art. 15 comma 8 DPGR 33R/2011).

Ogni cacciatore può inoltre acquistare presso l'ATC e previo pagamento di una quota stabilita con la deliberazione della Giunta regionale, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale, esclusi gli ungulati, valido solo per la stagione venatoria in cui è stato acquistato (art. 15 comma 3 DPGR 33R/2011).

Il pacchetto di cinque giornate è utilizzabile a partire dal 1° ottobre in ATC della Toscana diversi da quelli in cui il cacciatore è iscritto utilizzando il sistema regionale di prenotazione venatoria (art. 15 comma 4 DPGR 33R/2011).

I Comitati di gestione degli ATC possono prevedere, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, pacchetti di giornate di caccia utilizzabili per forme specifiche di caccia e solo nel territorio di competenza dell'ATC stesso (art. 15 comma 5 DPGR 33R/2011).

### **DIVIETI**

Fra i divieti disposti dalla L.R. 3/94 (art. 32) si ricorda che è vietato:

- cacciare a rastrello in più di tre persone;
- cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente e da aeromobili;
- cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- usare ai fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

- usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;
- cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma il beccaccino;
- fare la posta alla beccaccia;
- cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte migratorie individuati dalla Regione;
- l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la caccia è consentita solo in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 3/94;
- cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;
- l'esercizio della caccia nei fondi chiusi e nelle aree di cui all'articolo 25 della legge regionale 3/94 (aree sottratte alla caccia programmata).

Fra i divieti disposti dalla L.R. 3/94 (art. 33) si ricorda che è vietato:

- l'esercizio della caccia nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali od interpoderali;
- sparare, in direzione di immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione;
- cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve;
- esercitare la caccia negli stagni, paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio o su terreni sommersi da piene di fiumi.

Si ricorda anche che è sempre vietato manomettere le armi. La legge (L. 110/75 e successive modifiche ed integrazioni) vieta ogni intervento che modifica la dinamica balistica dell'arma. Significa, ad esempio, che si può ovviamente intervenire sul calcio ma è vietato utilizzare o anche semplicemente detenere una canna accorciata senza che questa sia stata di nuovo verificata dal Banco Nazionale di prova di Brescia. La manomissione costituisce illecito penale e comporta, in caso di incidente, la perdita delle coperture assicurative.

## **SANZIONI**

Le sanzioni penali sono fissate dall'art. 30 della legge 157/92 le sanzioni amministrative dall'art. 58 della L.R. 3/94.

Sanzioni non pecuniarie accessorie (sospensione o revoca della licenza) sono disposte dall'art. 59 della L.R. 3/94.

## **VIGILANZA**

La vigilanza venatoria è affidata ai soggetti indicati dall'art. 51 della L.R. 3/94.

Le guardie volontarie, comprese le Guardie Ambientali Volontarie (GAV) per esercitare la vigilanza venatoria devono aver superato lo specifico esame (art. 52 comma 4 L.R. 3/94.)

## **CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA**

I provvedimenti di controllo della fauna selvatica sono di competenza delle Province (art. 37 comma 2 L.R. 3/94), che devono utilizzare in prima istanza metodi di intervento "ecologico" come definiti da Ispra (art. 37 comma 2bis L.R. 3/94).

Spetta alle Province (art. 37 comma 3 L.R. 3/94), ove verificata l'inefficacia dei predetti metodi ecologici, autorizzare piani di abbattimento, da realizzare con la presenza diretta di un agente di vigilanza di cui all'art. 51 L.R. 3/94.

Per interventi di tutela delle produzioni agricole e zootecniche (art. 37 comma 4 L.R. 3/94) la Provincia può avvalersi dei cacciatori che hanno frequentato gli appositi corsi di abilitazione. Le abilitazioni sono valide su tutto il territorio regionale.

L'abilitazione per abbattimenti di storno, tortora orientale dal collare e piccione di città si consegue (art. 37 comma 4bis L.R. 3/94) frequentando corsi di almeno due ore per specie organizzati dalla Provincia.

I cacciatori di selezione e i cacciatori di cinghiale iscritti nei registri provinciali sono equiparati, per le specie di riferimento, ai cacciatori che hanno frequentato i corsi di cui al comma 4 dell'art. 37 della L.R. 3/94 (art. 37. comma 4ter L.R. 3/94).

## Indirizzi e-mail e numeri di telefono di Federcaccia Toscana e delle sue Sezioni Provinciali

FEDERCACCIA TOSCANA  
VIA DEI BANCHI 6 - 50123 FIRENZE  
TEL. 055/219040 FAX 055/212088  
[fidc.toscana@fidc.it](mailto:fidc.toscana@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE AREZZO  
VIA RISTORO D'AREZZO 82/84  
52100 AREZZO  
TEL. 0575/23389 Fax 0575/403702  
[fidc.arezzo@fidc.it](mailto:fidc.arezzo@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE FIRENZE  
VIA DEI BANCHI 6  
50123 FIRENZE  
TEL. 055/216875 FAX 055/212088  
[fidc.firenze@fidc.it](mailto:fidc.firenze@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE GROSSETO  
VIALE EUROPA 4  
58100 GROSSETO  
TEL. 0564/451884 FAX 0564/468444  
[fidc.grosseto@fidc.it](mailto:fidc.grosseto@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE LIVORNO  
VIA D. CIMAROSA 47 INT.1  
57124 LIVORNO  
TEL. 0586/854631 FAX 0586/850264  
[fidc.livorno@fidc.it](mailto:fidc.livorno@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE LUCCA  
VIALE C. CASTRACANI 94  
55100 LUCCA  
TEL. 0583/496423 FAX 0583/494881  
[fidc.lucca@fidc.it](mailto:fidc.lucca@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA  
VIA CAIROLI 51  
54100 MASSA  
TEL. 0585/42310 FAX 0585/884035  
[fidc.massacarrara@fidc.it](mailto:fidc.massacarrara@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE PISA  
VIA CRISPI 49  
56125 PISA  
TEL. 050/20331 FAX 050/20030  
[fidc.pisa@fidc.it](mailto:fidc.pisa@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE PISTOIA  
CORSO GRAMSCI 77  
51100 PISTOIA  
TEL. 0573/20773 FAX 0573/367575  
[fidc.pistoia@fidc.it](mailto:fidc.pistoia@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE PRATO  
VIA DEL ROMITO 56B  
50047 PRATO  
TEL. 0574/34668 FAX 0574/404266  
[fidc.prato@fidc.it](mailto:fidc.prato@fidc.it)

SEZIONE PROVINCIALE SIENA  
VIA V. EMANUELE 1  
53100 SIENA  
TEL. 0577/280558 FAX 0577/270486  
[fidc.siena@fidc.it](mailto:fidc.siena@fidc.it)

## Indirizzi e-mail e numeri di telefono degli ATC Toscani

### **ATC AREZZO 1**

VIA RIGNANO 1-LOC. PALAZZETTO  
52011 BIBBIENA (AR)  
TEL. 0575/593148 FAX 0575/569708  
[atc.ar1.casentino@gmail.com](mailto:atc.ar1.casentino@gmail.com)

### **ATC AREZZO 2**

VIA G.BRUNO 69  
52037 SANSEPOLCRO (AR)  
TEL. 0575/744040 FAX 0575/744040  
[atc.due@alice.it](mailto:atc.due@alice.it)

### **ATC AREZZO 3**

VIA DON LUIGI STURZO 43/F  
52100 AREZZO  
TEL. 0575/403706 FAX 0575/401063  
[info@atc3.arezze.it](mailto:info@atc3.arezze.it)

### **ATC FIRENZE 4**

VIA MARAGLIANO 29 E  
50144 FIRENZE  
TEL. 055/366549 FAX 055/3245107  
[atcfirenze@tin.it](mailto:atcfirenze@tin.it)

### **ATC FIRENZE 5**

VIA CITTADELLA 25/A  
50144 FIRENZE  
TEL. 055/334082- 3215029 FAX 055/333505  
[segreteria@atcfi5.it](mailto:segreteria@atcfi5.it)

### **ATC GROSSETO 6**

VIA CORRIDONI 11  
58024 MASSA MARITTIMA (GR)  
TEL. 0566/904007 FAX 0566/903799  
[info@atcgr6.it](mailto:info@atcgr6.it)

### **ATC GROSSETO 7**

VIA B. BUOZZI 55  
58100 GROSSETO  
TEL. 0564/417375 FAX 0564/420140  
[atc07@caccia.regione.toscana.it](mailto:atc07@caccia.regione.toscana.it)

### **ATC GROSSETO 8**

VIA A.GRAMSCI 25  
58014 MANCIANO (GR)  
TEL. 0564/628455 FAX 0564/628456  
[atcgr8@tiscalinet.it](mailto:atcgr8@tiscalinet.it)

### **ATC LIVORNO 9**

PIAZZA I. IORI 3  
57023 CECINA (LI)  
TEL. 0586/631016 FAX 0586/632489  
[atcli9@tin.it](mailto:atcli9@tin.it)

### **ATC LIVORNO 10**

VIA ROMA 3  
57037 PORTOFERRAIO (LI)  
TEL. e FAX 0565/918850  
[atcli10@alice.it](mailto:atcli10@alice.it)

### **ATC LUCCA 11**

PIAZZALE DELLA STAZIONE, SNC  
55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)  
TEL. 0583/643885 FAX 0583/65346  
[atc11@caccia.regione.toscana.it](mailto:atc11@caccia.regione.toscana.it)

### **ATC LUCCA 12**

VIA DELLO STADIO 64  
55100 LUCCA  
TEL. 0583/953415 FAX 0583/441147  
[atc12@caccia.regione.toscana.it](mailto:atc12@caccia.regione.toscana.it)

### **ATC MASSA 13**

LARGO BONFIGLI 3/5  
54011 AULLA (MS)  
TEL.0187/422065 FAX 0187/422009  
[segreteria@atcms13.it](mailto:segreteria@atcms13.it)

### **ATC PISA 14**

VIA VOLPE 92  
56121 OSPEDALETTO (PI)  
TEL. 050/9656236 FAX 050/974916  
[atc14@interfree.it](mailto:atc14@interfree.it)

### **ATC PISA 15**

VIA VOLPE 92  
56121 OSPEDALETTO (PI)  
TEL. 050/9656236 FAX 050/ 974916  
[atc15@interfree.it](mailto:atc15@interfree.it)

### **ATC PISTOIA 16**

VIA E. FERMI 100  
51100 PISTOIA  
TEL. 0573/532644 FAX 0573/532644  
[atc16@caccia.regione.toscana.it](mailto:atc16@caccia.regione.toscana.it)

**ATC SIENA 17**

VIA OBERDAN 42

53034 COLLE VAL D'ELSA (SI)

TEL. 0577/922508 FAX 0577/924485

[info@atc17.si.it](mailto:info@atc17.si.it)

**ATC SIENA 18**

VIA MASSETANA ROMANA 34

53100 SIENA

TEL. 0577/271898 FAX 0577/247451

[atc18@caccia.regione.toscana.it](mailto:atc18@caccia.regione.toscana.it)

**ATC SIENA 19**

VIA B.BUOZZI 1 INT. 2

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

TEL. 0578/61005 – 61259 FAX 0578/61005

[atc19@caccia.regione.toscana.it](mailto:atc19@caccia.regione.toscana.it)